



FRANCESCO CIRIANNI
NOTAIO
Via Ser Petraccolo n. 7
AREZZO
Telefono 0575.20304-20305
Fax 0575.28073
e-mail: fcirianni@notariato.it

Repertorio n. 25.498

Raccolta n. 16.997

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di settembre
= 6 SETTEMBRE 2017 =

alle ore 12,20

in Arezzo, via Iginio Cocchi n. 14.

Innanzi a me **Dottor FRANCESCO CIRIANNI**, Notaio residente in Arezzo, con studio alla via Ser Petraccolo n. 7, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Arezzo, senza intervento di testimoni per espressa rinunzia fattavi, col mio consenso, dal costituito, il quale ha tutti i requisiti voluti dalla legge,

è presente il signor:

STADERINI SERGIO, nato in Arezzo il 2 aprile 1959 e domiciliato, per ragione della carica, in Arezzo, località Pratacci, via Iginio Cocchi n. 14, impiegato, codice fiscale n. STD SRG 59D02 A390R.

Della cui identità personale sono io Notaio certo. E quivi esso comparente - cittadino italiano - agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**COINGAS S.p.A.**", con sede in Arezzo, attualmente alla località Pratacci, via Iginio Cocchi n. 14, costituita in Italia, capitale sociale Euro 14.850.000,00 (quattordicimilionioctococinquantamila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo: 00162100515, iscritta al n. 62327 del Repertorio Economico Amministrativo in essere presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo,

mi dichiara che la presente assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e termini previsti dalla legge e dallo statuto sociale, mediante invio dell'avviso di convocazione fatto pervenire a tutti gli azionisti, amministratori e sindaci della società, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

Ordine del Giorno:

1. Modifiche statutarie.

Argomento sul quale tutti gli intervenuti si ritengono sufficientemente informati, ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa sarà per adottare.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea, su unanime designazione dei presenti ed in conformità alle norme statutarie, il signor **STADERINI SERGIO**, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, richiedente il mio ministero, il quale constata:

- che la presente assemblea è in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, come risulta dagli atti della società;

- che sono rappresentati azionisti portatori di n. 505.197 (cinquecentocinquemilacentonovantasette) azioni pari al 91,854% (novantuno virgola ottococcinquantaquattro per cento) del capitale sociale, così come risulta dall'Elenco predisposto dal Presidente con l'ausilio della Segreteria della società e che, omessane la lettura per volontà degli intervenuti tutti e mio consenso, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i suoi componenti signori: **STADERINI SERGIO**, Presidente, **FUCINI ROSSANA** e **GIGLI CARLA**, Consiglieri;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i suoi componenti signori: MINETTI GIOVANNI, Presidente, FARALLI GIULIANO, Sindaco Effettivo;

- che la legittimazione dei presenti all'intervento all'assemblea è stata positivamente verificata dal Presidente constatante;

- che, perciò, la presente assemblea è validamente costituita essendo stata regolarmente convocata, essendo rappresentati soci portatori del 91,854% (novantuno virgola ottococcinquantaquattro per cento) del capitale sociale, l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale e, quindi, è pienamente atta a deliberare sull'argomento di cui all'Ordine del Giorno sopra riportato.

Tutto ciò constatato, il Presidente dell'assemblea, signor STADERINI SERGIO, inizia la discussione sull'argomento di cui al su riportato Ordine del Giorno e, preliminarmente, informa l'assemblea circa la necessità di adeguare lo Statuto della società alle previsioni contenute nel D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in materia di società pubbliche, nonché l'opportunità di rivedere ulteriori previsioni dello Statuto stesso. Prosegue il Presidente esponendo i motivi per i quali appare opportuno modificare la tipologia delle azioni della società, stabilendo che le stesse siano prive di valore nominale e che, pertanto, il loro valore venga, di volta in volta, determinato dal rapporto tra il numero totale delle azioni emesse ed il capitale della società, così come consentito dall'art. 2346 del Codice Civile. Espone, altresì, il Presidente che, a tale scopo, si renderà necessario procedere al ritiro delle azioni in circolazione e che appare, altresì, opportuno che la società preveda la non emissione dei nuovi titoli azionari, al fine di evitare la laboriosa e costosa gestione degli stessi, con conseguente modifica, anche in tal senso, dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, relativo al capitale. Prosegue il Presidente esponendo i motivi per i quali, anche al fine di adeguare lo Statuto della società alle previsioni contenute nel D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in materia di società pubbliche, necessita provvedere: alla ulteriore modifica dello stesso articolo 6 ed, in particolare, per quel che concerne le regole di ripianamento delle perdite di capitale da parte delle amministrazioni pubbliche socie; alla modifica dell'articolo 14, relativo alla composizione dell'organo amministrativo, prevedendo, in particolare, che la società sia amministrata, di norma, da un Amministratore Unico ovvero qualora la stessa rientri nei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) e, comunque, nei limiti di legge stabilendo, altresì, che la società non possa istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società; alla modifica dell'articolo 17, relativo ai poteri dell'organo amministrativo, stabilendo - ai fini dell'adeguamento al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - nuove regole relative all'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione nei confronti dei propri componenti, con precisazione che l'attribuzione delle stesse potrà essere effettuata nei confronti di un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea; alla modifica dell'articolo 19, relativo al compenso degli amministratori, stabilendo nuove regole relative alla corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato e prevedendo che la determinazione del compenso degli Amministratori non possa comunque essere effettuata in maniera difforme da quanto stabilito dall'articolo 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Espone, ancora, il Presidente i motivi per i quali si rende necessario, in conformità a quanto previsto



dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, introdurre nello Statuto Sociale un articolo 19bis contenente apposite previsioni in materia di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale. Prosegue esponendo il Presidente i motivi per i quali necessita provvedere, ancora, alla revisione e/o alla modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: dell'articolo 21, relativo alla composizione del Collegio Sindacale, precisando che lo stesso vigili sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; dell'articolo 21bis, relativo alla revisione legale, adeguandone la formulazione alle previsioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e precisando che la revisione legale non possa essere affidata al Collegio Sindacale. Il Presidente espone, quindi, all'assemblea il nuovo testo dello Statuto Sociale contenente tutte le sopra proposte modifiche.

A questo punto il Presidente apre la discussione sull'argomento di cui al su riportato Ordine del Giorno.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Civitella in Val di Chiana per chiedere alcuni chiarimenti sulle azioni senza valore nominale, chiarimenti che vengono forniti dal Presidente.

A questo punto il Presidente pone in votazione il seguente Ordine del Giorno:

"L'assemblea degli azionisti, udita la relazione del Presidente, ritenuta l'opportunità delle modifiche proposte, dopo breve discussione, delibera:

1 = di stabilire che le azioni della società siano prive di valore nominale, così come consentito dall'art. 2346 del Codice Civile, e che le stesse non siano rappresentate da titoli azionari, con conseguente ritiro di tutti i titoli in circolazione e loro annullamento; modificando, conseguentemente, l'articolo 6 del vigente Statuto Sociale, il cui nuovo testo - tenuto conto anche dell'adeguamento ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che viene qui approvato, relativamente alle regole di ripianamento da parte delle amministrazioni pubbliche socie delle perdite di capitale - è del seguente letterale tenore:

"ART. 6 - Il capitale sociale è di Euro 14.850.000,00 (quattordicimilionioctocentocinquantamila virgola zero zero) corrispondente al fondo di dotazione, ed è rappresentato da n. 550.000 (cinquecentocinquantamila) azioni ordinarie prive di valore nominale.


Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

Il capitale sociale spetta a tutti i soci secondo i criteri di partecipazione risultanti dalle delibere del dì 11 dicembre 2001 e del 5 marzo 2002.

Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto.

In caso di perdita di tutto o parte il capitale sociale non costituisce adeguato provvedimento la previsione di un ripianamento delle perdite da parte delle amministrazioni pubbliche socie anche se attuato in concomitanza ad un aumento di capitale o a un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte approvato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.";

2 = di stabilire che la società sia amministrata, di norma, da un Amministratore Unico ovvero qualora la stessa rientri nei criteri stabiliti con il Decreto



del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) e, comunque, nei limiti di legge e di stabilire, altresì, che la società non possa istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, modificando, conseguentemente, l'articolo 14 del vigente Statuto Sociale, il cui nuovo testo è del seguente letterale tenore:

"ART. 14 - La società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico. Qualora la società rientri nei criteri, stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, l'Assemblea dei soci potrà disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), e comunque nei limiti di legge.

Nell'eventualità della nomina di un Amministratore Unico, i riferimenti del presente Statuto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente dello stesso devono intendersi riferiti all'Amministratore Unico.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra i generi, quello meno rappresentato è fissato in numero di 1 (un) consigliere qualora il Consiglio di Amministrazione si componga di n. 3 (tre) membri, ovvero di 2 (due) consiglieri qualora il Consiglio di Amministrazione si componga complessivamente di n. 5 (cinque) membri. Nel caso in cui si provveda alla nomina di un Amministratore Unico, salva la possibilità di un rinnovo dello stesso, limitatamente ad un ulteriore mandato, dovrà essere garantita l'alternanza tra i generi rispetto al succedersi dei mandati.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e saranno rieleggibili. Entro i predetti limiti, in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, l'assemblea determinerà la durata in carica degli amministratori.

L'Assemblea Ordinaria avrà sempre il potere, con le maggioranze di legge, di revocare gli amministratori nominati dalla stessa.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Qualora si proceda, per qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno o più amministratori, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui al presente articolo.

L'individuazione delle persone degli Amministratori non potrà essere effettuata in maniera difforme da quanto stabilito dall'articolo 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

La società non potrà istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.";

3 = di stabilire - ai fini dell'adeguamento al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - nuove regole relative all'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione nei confronti dei propri componenti, con precisazione che

L'attribuzione delle stesse potrà essere effettuata nei confronti di un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, modificando, conseguentemente, l'articolo 17 del vigente Statuto Sociale, il cui nuovo testo è del seguente letterale tenore:

"ART. 17 - Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto delle prerogative assembleari, come previste dal presente Statuto, è investito dei poteri di gestione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, escluso quanto riservato dalla legge, o dallo Statuto, alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- a. l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie,*
- b. l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;*
- c. la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio,*
- d. l'adeguamento della statuto sociale a disposizioni normative.*

Il Consiglio di Amministrazione, entro i limiti previsti dalla legge, può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi in cui la società può nominare un Consiglio di Amministrazione, lo stesso può delegare, entro i limiti previsti dalla legge, tutti o parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, con precisazione che l'attribuzione di deleghe di gestione potrà essere attribuita ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.";

4 = di stabilire nuove regole relative alla corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato, prevedendo che la determinazione del compenso degli Amministratori non possa comunque essere effettuata in maniera difforme da quanto stabilito dall'articolo 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, modificando, conseguentemente, l'articolo 19 del vigente Statuto Sociale, il cui nuovo testo è del seguente letterale tenore:

"ART. 19 - Agli Amministratori spetta un compenso determinato dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalle disposizioni pubblicistiche vigenti di tempo in tempo.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti gli organi sociali.

Non possono essere attribuiti compensi aggiuntivi per la carica di Vice Presidente.

La determinazione del compenso degli Amministratori non potrà comunque essere effettuata in maniera difforme da quanto stabilito dall'articolo 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.";

5 = di introdurre nello Statuto Sociale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, un articolo 19bis contenente apposite previsioni in materia di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, il cui testo è del seguente letterale tenore:

"ART. 19BIS - La società predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea nell'ambito della relazione di cui a seguito.



La società valuta altresì l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario con:

A) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

B) un ufficio di controllo interno strutturato secondo i criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'Organo di Controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti e trasmette periodicamente all'Organo di Controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

C) codici di condotta propri o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

D) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

La società dovrà predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio, nella quale siano indicati i dati di cui ai commi precedenti.";

6 = di stabilire che il collegio sindacale vigili sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, modificando, conseguentemente, l'articolo 21 del vigente Statuto Sociale, il cui nuovo testo è del seguente letterale tenore:

"ART. 21 - L'Assemblea Ordinaria elegge un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti, cui sarà demandato il controllo della gestione della Società.

L'Assemblea Ordinaria determina la retribuzione dei Sindaci effettivi ed elegge il Presidente del Collegio Sindacale.

I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al fine di garantire un idoneo equilibrio tra i generi, il numero dei Sindaci è così distribuito: in misura di n. 1 (un) membro effettivo e di n. 1 (un) membro supplente per il genere meno rappresentato e di n. 2 (due) membri effettivi e di n. 1 (un) membro supplente per il genere maggiormente rappresentato. Qualora si proceda, per qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno o più Sindaci, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui al presente articolo.";

7 = di adeguare, in ossequio alle previsioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, le vigenti previsioni statutarie relative alla revisione legale, precisando che la stessa non possa essere affidata al Collegio Sindacale e modificando, conseguentemente, l'articolo 21bis del vigente Statuto Sociale, il cui nuovo testo è del seguente letterale tenore:

"ART. 21BIS - La revisione legale è esercitata da un revisore legale o quando

richiesto dalla legge o deciso dall'assemblea, da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore legale o della società di revisione sono regolati dalla legge.

La revisione legale non può essere affidata al Collegio Sindacale.";

8 = di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, con le modifiche di cui sopra di già apportate: Statuto che, omessane la lettura per volontà degli intervenuti tutti e mio consenso, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale;

9 = di conferire all'Organo Amministrativo della società tutti i più ampi poteri per l'esecuzione delle sopra prese deliberazioni."

Aperta la votazione vengono proclamati i seguenti risultati:

- voti favorevoli: tutti i presenti;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Pertanto, il Presidente dichiara la proposta come sopra formulata all'unanimità. Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore 13,00.


Le spese del presente atto e conseguenti cedono a carico della società.

Il rogito, contenuto in sei fogli di carta, occupa pagine ventuno, questa compresa, scritto parte a macchina con inchiostro indelebile da persona di mia fiducia e parte manoscritto da me Notaio, a penna, viene sottoscritto e firmato a margine dal costituito e da me Notaio, alle ore 13,00.

Io Notaio ho dato, in assemblea, chiara lettura del presente verbale agli intervenuti che, da me interpellati, mi dichiarano di aver rinvenuto il tutto conforme alla loro volontà ed a quanto si è svolto.

Firmato: SERGIO STADERINI

FRANCESCO CIRIANNI Notaio



Coingas Spa
Via Igino Cocchi 14
52100 - Arezzo

A

25498
16997

SOCIO	Presen za (1/0)	Azioni Possedute	%ALE	Quorum Costitutivo	Quorum Deliberativo	FAVOREVOLI	% FAV. SUL C.S.	ASTENUITI	% AST. SUL C.S.	CONTRARI	% AST. SUL C.S.
Comune di ANGIARI		12.008	2,18327%	0	0	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di AREZZO	1	248.458	45,17418%	248.458	248.458	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di BADIA TEDALDA		3.353	0,60964%	0	0	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di BIBBIENA	1	30.538	5,55236%	30.538	30.538	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di BUCINE	1	21.395	3,89000%	21.395	21.395	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di CAPOLOGNA	1	11.277	2,05036%	11.277	11.277	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di CAST. FIBOCCHI	1	7.680	1,39636%	7.680	7.680	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di CAST. FIORENTINO	1	15.848	2,88145%	15.848	15.848	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di CAST. FOCOGNANO		10.058	1,82873%	0	0	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di CAST. S. NICCOLO'		1.707	0,31036%	0	0	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di CHITTIGNANO		975	0,17727%	0	0	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di CHIUSI DELLA VERNA		2.499	0,45436%	0	0	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di CIVITELLA V. DI CHIANA	1	21.212	3,85673%	21.212	21.212	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di CORTONA	1	35.415	6,43909%	35.415	35.415	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di FOIANO DELLA CHIANA	1	21.761	3,95655%	21.761	21.761	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di LUCIGNANO	1	13.715	2,49364%	13.715	13.715	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di MARCIANO D. CHIANA		6.705	1,21909%	0	0	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di MONTE SAN SAVINO	1	16.763	3,04782%	16.763	16.763	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di MONTEMIGNAIO		61	0,01109%	0	0	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di MONTERCHI	1	61	0,01109%	61	61	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di ORTIGNANO RAGGIOLO	1	122	0,02218%	122	122	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di POPPI		7.132	1,29673%	0	0	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di PRATOVECCHIO E STIA	1	7.802	1,41855%	7.802	7.802	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di SASEPOLCRO	1	44.616	8,11200%	44.616	44.616	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di SESTINO		61	0,01109%	0	0	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di SUBBIANO	1	8.534	1,55164%	8.534	8.534	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
Comune di TALLA		244	0,04436%	0	0	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
COINGAS SPA		0	0,00000%	0	0	0	0,00000%		0,00000%		0,00000%
TOTALE AZIONI		550.000	100,00%	505.197	505.197	0	0,00000%	0	0,00000%	0	0,00000%
TOTALE PERCENTUALE		550.000		91,85400%	91,85400%	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
TOTALE PERCENTUALE DIRITTO AL VOTO		550.000			91,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%



Sequoia Stodrin

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Denominazione

ART. 1 - E' costituita una società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale, denominata:

"COINGAS S.p.A."

Oggetto Sociale

ART. 2 - La Società ha per oggetto principale l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero la costituzione di società dalla stessa controllata aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia italiane che estere.

Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, costituiscono altresì attività rientranti nell'oggetto sociale:

- a) la vendita del gas per usi plurimi, la produzione, il trasporto, il trattamento e la distribuzione;
- b) la produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate e la loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;
- c) la gestione dei servizi cimiteriali, di telecomunicazioni, di illuminazione pubblica, di impianti termici e di altri servizi a rete;
- d) lo svolgimento di ogni altro servizio o attività accessoria, complementare e/o sussidiaria rispetto ai servizi la cui gestione è stata affidata alla società;
- e) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti e mezzi e di opere di pubblica utilità;
- f) la conduzione di studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica nell'ambito dei suddetti servizi, agli enti soci;
- g) lo svolgimento, anche per conto di terzi, di tutte le attività di ricerca, programmazione e promozione relative ai servizi di cui sopra.

Essa potrà inoltre assumere la gestione di altri servizi pubblici locali che i comuni soci intenderanno affidarle. Potrà inoltre compiere tutte le attività e le operazioni commerciali e finanziarie che riterrà opportune od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Potrà altresì assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia italiane che estere.

Sede

ART. 3 - La Società ha sede in Arezzo.

Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie sia in Italia che all'estero, nel rispetto delle norme in materia.

Domicilio dei soci

ART. 4 - Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società è la Sede Sociale.

Durata

ART. 5 - La Società avrà durata fino al 2030, termine che potrà essere prorogato od anticipato con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE
Capitale Sociale



ART. 6 - Il capitale sociale è di Euro 14.850.000,00 (quattordicimilionioctocentocinquantamila virgola zero zero) corrispondente al fondo di dotazione, ed è rappresentato da n. 550.000 (cinquecentocinquantamila) azioni ordinarie prive di valore nominale.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

Il capitale sociale spetta a tutti i soci secondo i criteri di partecipazione risultanti dalle delibere del dì 11 dicembre 2001 e del 5 marzo 2002.

Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto.

In caso di perdita di tutto o parte il capitale sociale non costituisce adeguato provvedimento la previsione di un ripianamento delle perdite da parte delle amministrazioni pubbliche socie anche se attuato in concomitanza ad un aumento di capitale o a un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte approvato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Requisiti dei Soci

ART. 6BIS - Il capitale sociale può esser detenuto solo da enti locali o da società a capitale pubblico totalitario degli enti locali.

Le partecipazioni riferibili a detti soggetti sono incedibili se non in favore di altri soggetti aventi analoghe caratteristiche.

Azioni e clausola di prelazione

ART. 7 - Le azioni sono indivisibili e nominative. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni non potranno essere trasferite a terzi non soci se non siano preventivamente offerte in prelazione agli altri soci. Nel caso in cui un socio intenda cedere le sue azioni, totalmente o parzialmente, gli altri avranno diritto di acquistare le azioni in vendita a parità di condizioni.

A tal fine, il socio alienante deve dare notizia, mediante lettera raccomandata A.R., all'Organo Amministrativo il quale ne informerà gli altri soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. entro quindici (15) giorni dal ricevimento, specificando il prezzo della cessione, le modalità di pagamento, ed i dati relativi alla identificazione dell'aspirante acquirente.

La comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione deve pervenire al socio offerente, mediante lettera raccomandata A.R., entro trenta (30) giorni dalla data in cui il socio interessato all'acquisto ha ricevuto notizia dell'offerta di vendita. Trascorso tale termine inutilmente, la mancata risposta sarà interpretata come tacita rinuncia.

Ove la prelazione sia esercitata da più soci, le azioni offerte in prelazione verranno ripartite tra essi in proporzione al capitale già posseduto.

Fermo restando quanto previsto dalla clausola di prelazione, il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della Società con l'annotazione dell'operazione nel Libro Soci.

Il trasferimento delle azioni è possibile solo verso cessionari aventi le caratteristiche di cui all'art. 6 BIS.

Recesso

ART. 7BIS - Il diritto di recesso spetta nei soli casi in cui è inderogabilmente riconosciuto dalla legge. Il recesso non spetta per le deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;

- l'introduzione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il diritto di recesso spetta, inoltre:

- nel caso di modifica dell'oggetto sociale;

- in caso di delibere di fusione o scissione, in qualsivoglia forma tecnica attuate;

- in caso di operazioni di cessione di rami d'azienda qualificanti o comunque soggetti a pubblica concessione, nonché di ogni altra operazione che comporti un'alterazione sostanziale dell'oggetto sociale, ovvero la dismissione di partecipazioni societarie, quando la gestione di servizi pubblici locali sia di competenza del socio.

TITOLO III ASSEMBLEE

Assemblea della società

ART. 8 - L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

Convocazione dell'Assemblea

ART. 9 - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie saranno convocate dall'Organo Amministrativo mediante avviso pubblicato a norma di legge sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici (15) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, indicante il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ed il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione qualora la prima andasse deserta. L'Assemblea può essere alternativamente convocata anche mediante avviso scritto inviato, almeno otto giorni prima di quello fissato per la prima convocazione, ai soci iscritti nel libro dei soci, con raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o messaggio di posta elettronica o comunque con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Sono, comunque, validamente costituite le assemblee anche non convocate secondo quanto previsto nel precedente comma 3, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dell'Organo amministrativo e la maggioranza del Collegio Sindacale. In questo caso i soci potranno opporsi alla discussione su argomenti di cui non si ritengono adeguatamente informati.

Assemblea ordinaria

ART. 10 - L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere elevato dall'Organo Amministrativo sino a 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea Ordinaria deve essere comunque convocata quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364 cod. civ., comma 1, num. 5, dovrà essere obbligatoriamente richiesta l'autorizzazione assembleare per il compimento, da



parte degli amministratori, dei seguenti atti:

- assunzione di mutui o altre forme di indebitamento, per importi superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero);
- nomina e revoca di amministratori e di componenti del collegio sindacale e/o dell'organo di revisione nelle società partecipate;
- assunzione o cessione, in tutto o in parte, di partecipazioni in altre società;
- approvazione di piani industriali o business plan, comunque denominati, e dai relativi piani di investimento ed economico/finanziari;
- Autorizzazione ad esprimere l'indirizzo di voto nelle assemblee delle società partecipate, allorquando ad oggetto vi siano uno o più dei seguenti argomenti:
 - A. trasformazione della società;
 - B. modifica dell'oggetto sociale;
 - C. operazioni di fusione o scissione, in qualsivoglia forma tecnica attuate, operazioni di cessione di rami d'azienda qualificanti o comunque soggetti a pubblica concessione, nonché di ogni altra operazione che comporti un'alterazione sostanziale dell'oggetto sociale, ovvero la dismissione di partecipazioni societarie, quando la gestione di servizi pubblici locali sia di competenza del socio.

Assemblea straordinaria

ART. 11 - L'Assemblea Straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge, ovvero qualora ciò sia ritenuto opportuno dall'Organo Amministrativo; rientra nella competenza dell'assemblea straordinaria l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non.

Essa vota in prima ed in seconda convocazione rispettivamente con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60% (sessanta per cento) ed il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Per le deliberazioni concernenti fusioni, scissioni, liquidazione della società è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Diritto di intervento

ART. 12 - Possono intervenire all'assemblea i titolari del diritto di voto.

I soci al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in Assemblea, devono depositare o esibire le proprie azioni o la relativa certificazione rilasciata dagli intermediari depositari indicati nell'avviso di convocazione.

I soci possono intervenire all'Assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante, oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea.

Presidenza dell'Assemblea

ART. 13 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo o dall'Amministratore Unico o, in caso di sua assenza e/o impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina il Segretario, che può essere scelto anche fra non soci.

E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale insieme al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario. Il Verbale delle delibera-

zioni dell'assemblea è disciplinato dalla legge.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Composizione dell'Organo Amministrativo

ART. 14 - La società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico.

Qualora la società rientri nei criteri, stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, l'Assemblea dei soci potrà disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), e comunque nei limiti di legge.

Nell'eventualità della nomina di un Amministratore Unico, i riferimenti del presente Statuto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente dello stesso devono intendersi riferiti all'Amministratore Unico.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra i generi, quello meno rappresentato è fissato in numero di 1 (un) consigliere qualora il Consiglio di Amministrazione si componga di n. 3 (tre) membri, ovvero di 2 (due) consiglieri qualora il Consiglio di Amministrazione si componga complessivamente di n. 5 (cinque) membri. Nel caso in cui si provveda alla nomina di un Amministratore Unico, salva la possibilità di un rinnovo dello stesso, limitatamente ad un ulteriore mandato, dovrà essere garantita l'alternanza tra i generi rispetto al succedersi dei mandati.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e saranno rieleggibili. Entro i predetti limiti, in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, l'assemblea determinerà la durata in carica degli amministratori.

L'Assemblea Ordinaria avrà sempre il potere, con le maggioranze di legge, di revocare gli amministratori nominati dalla stessa.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Qualora si proceda, per qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno o più amministratori, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui al presente articolo.

L'individuazione delle persone degli Amministratori non potrà essere effettuata in maniera difforme da quanto stabilito dall'articolo 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

La società non potrà istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Poteri di nomina dell'Organo Amministrativo

ART. 15 - Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

ART. 16 - Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si riunisce presso la



sede della Società (o in altri luoghi, purché in Italia, scelti dal Presidente), su convocazione del Presidente, di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno altri due suoi componenti, da farsi con lettera raccomandata A.R., o, nei casi di urgenza, con telegrammi, telex, telefax o posta elettronica spediti, rispettivamente, almeno cinque ed almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

In mancanza delle formalità di convocazione, le adunanze si reputano regolarmente costituite con la presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vice Presidente. Le riunioni consiliari possono anche essere tenute per tele/videoconferenza purché di ciò ne venga data notizia nell'avviso di convocazione e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui la riunione è stata convocata.

Di ogni deliberazione si fa constare verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Poteri del Consiglio di Amministrazione

ART. 17 - Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto delle prerogative assembleari, come previste dal presente Statuto, è investito dei poteri di gestione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, escluso quanto riservato dalla legge, o dallo Statuto, alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- a. l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie,
- b. l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- c. la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio,
- d. l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, entro i limiti previsti dalla legge, può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi in cui la società può nominare un Consiglio di Amministrazione, lo stesso può delegare, entro i limiti previsti dalla legge, tutti o parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, con precisazione che l'attribuzione di deleghe di gestione potrà essere attribuita ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Rappresentanza della società

ART. 18 - La rappresentanza legale della società verso i terzi ed in giudizio - in ogni stato e grado civile, penale ed amministrativo - spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il legale rappresentante della società ha il potere, anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione, di conferire mandati e nominare procuratori speciali, investendoli collettivamente o individualmente della firma sociale con le li-

mitazioni, attribuzioni e retribuzioni che riterrà opportune.

L'autorizzazione alla firma importa la facoltà di esigere e quietanzare ovunque. Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

Compenso degli Amministratori

ART. 19 - Agli Amministratori spetta un compenso determinato dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalle disposizioni pubblicistiche vigenti di tempo in tempo.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti gli organi sociali.

Non possono essere attribuiti compensi aggiuntivi per la carica di Vice Presidente.

La determinazione del compenso degli Amministratori non potrà comunque essere effettuata in maniera difforme da quanto stabilito dall'articolo 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Principi di organizzazione e gestione

ART. 19BIS - La società predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea nell'ambito della relazione di cui a seguito.

La società valuta altresì l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario con:

A) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

B) un ufficio di controllo interno strutturato secondo i criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'Organo di Controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti e trasmette periodicamente all'Organo di Controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

C) codici di condotta propri o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

D) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.


La società dovrà predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio, nella quale siano indicati i dati di cui ai commi precedenti.

Direttore Generale

ART. 20 - L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale determinandone, ove nominato, contestualmente, tenuto conto del C.C.N.L. di categoria, gli emolumenti.

Il Direttore Generale, ove nominato, dura in carica 3 (tre) anni e l'incarico si intende tacitamente confermato se entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del triennio, l'Organo Amministrativo non deliberi la sua cessazione.

Al Direttore Generale, ove nominato, sono attribuite le seguenti funzioni e



compiti:

a. sottoporre all'Organo Amministrativo lo schema della struttura organizzativa della società;

b. sovrintendere all'attività tecnico-amministrativa, commerciale e finanziaria eseguendo le deliberazioni dell'Organo Amministrativo;

c. assistere alle riunioni dell'Organo Amministrativo avendo facoltà di far porre a verbale eventuali suoi interventi ed osservazioni;

d. produrre, su richiesta dell'Organo Amministrativo, gli strumenti di programmazione aziendale ed i referti del controllo di gestione;

e. dirigere gli uffici ed il personale della società sulla base degli indirizzi assunti dall'Organo Amministrativo;

f. presiedere, con possibilità di delega ad altro dirigente, le commissioni di selezioni per l'assunzione e la promozione del personale;

g. prescegliere il sistema di gara e presiedere le Commissioni in materia di contratti;

h. provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili al normale ed ordinario funzionamento dell'azienda, nei casi ed entro i limiti previsti dai regolamenti.

Su delega dell'Organo Amministrativo il Direttore Generale, ove nominato, può assumere, in casi specifici, la rappresentanza della Società.

Le disposizioni di legge che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al Direttore Generale.

Le funzioni del Direttore sono incompatibili con l'esercizio di qualunque altro impiego, commercio, industria o professione, salva autorizzazione a tale esercizio da parte dell'Organo Amministrativo.

Al Direttore Generale, ove nominato, è inibita ogni attività che confligga con l'interesse della società.

Il Direttore Generale, ove nominato, può essere destituito dall'Organo Amministrativo (ed in caso sia nominato un Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta degli amministratori in carica), per giusta causa o sopravvenuta incapacità.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Composizione del Collegio Sindacale

ART. 21 - L'Assemblea Ordinaria elegge un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti, cui sarà demandato il controllo della gestione della Società.

L'Assemblea Ordinaria determina la retribuzione dei Sindaci effettivi ed elegge il Presidente del Collegio Sindacale.

I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al fine di garantire un idoneo equilibrio tra i generi, il numero dei Sindaci è così distribuito: in misura di n. 1 (un) membro effettivo e di n. 1 (un) membro supplente per il genere meno rappresentato e di n. 2 (due) membri effettivi e di n. 1 (un) membro supplente per il genere maggiormente rappresentato. Qualora si proceda, per qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno

o più Sindaci, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui al presente articolo.

Revisione Legale

ART. 21BIS - La revisione legale è esercitata da un revisore legale o quando richiesto dalla legge o deciso dall'assemblea, da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore legale o della società di revisione sono regolati dalla legge.

La revisione legale non può essere affidata al Collegio Sindacale.

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

Bilancio

ART. 22 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio e della Nota Integrativa, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

L'Assemblea per l'approvazione del Bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora ne ricorrano i presupposti l'assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel qual caso gli amministratori indicheranno nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Ripartizione degli utili

ART. 23 - L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) il residuo a remunerazione del capitale, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il diritto agli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, si prescrive in favore della Società.

TITOLO VII SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Scioglimento

ART. 24 - In caso di scioglimento della Società, a qualunque causa dovuto, l'Assemblea con le maggioranze prescritte per l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori anche tra non soci, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti e dettando, se riterrà, le norme per la liquidazione.

Oltre che per le cause previste dalla legge (art. 2484 Cod. Civ.), la società si scioglie, altresì, per il venir meno dei vincoli soggettivi ed oggettivi, in relazione alla natura dei soci, di cui al precedente art. 6 - BIS.

Clausola compromissoria

ART. 25 - Le controversie che dovessero insorgere tra i soci o i soci e la società in ordine ai diritti disponibili di cui al rapporto sociale verrà risolta da un Collegio Arbitrale composto di tre membri, tutti nominati entro 30 giorni, dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Arezzo. La sede dell'arbitrato sarà Arezzo.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

Gli arbitri decideranno secondo diritto ed osserveranno le norme del codice di procedura civile in materia.

Disposizioni generali

ART. 26 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, o nell'atto costitutivo, di cui diverrà parte integrante e sostanziale, è fatto espresso rinvio alle norme di legge italiane.

Firmato: SERGIO STADERINI
FRANCESCO CIRIANNI Notaio

REGISTRATO AD AREZZO, ADDI 13/09/2017 AL N. 9144
SERIE IT

Iscritto alla C.C.I.A.A. di AREZZO in data 18/09/2017
al n. 62327 R.E.A. con Prot. n. 20315 del 13/09/2017

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE MUNITO DELLE PRESCRITTE
FIRME. NEI MIEI ROGHI E RILASCIASI PER USO FISCALE

18 SET. 2017

